

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018-2020. - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151 del Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre [...]. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno”*;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 come in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017, con particolare riferimento agli articoli da 5 a 10 che concernono la programmazione;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con precedente deliberazione consiliare, contenente, tra l'altro, il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTI:

- l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, in materia di principi e di equilibri di bilancio, ed i successivi artt. 164 e 165, che dispongono, rispettivamente, sulle caratteristiche e sulla struttura del bilancio;
- l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui gli enti locali adottano il bilancio di previsione finanziario redatto secondo lo schema recato dall'allegato 9 dello stesso decreto legislativo
- i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, riportato nell'allegato 4/1 del medesimo decreto legislativo;

VISTO altresì l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui al bilancio di previsione “armonizzato” - comprendente gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio e il prospetto sul pareggio di bilancio - sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, ossia:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

nonché i seguenti ulteriori documenti:

- i) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato, deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 5 agosto 1978 n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTO che al bilancio di previsione deve inoltre essere allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, da predisporre secondo lo schema approvato con Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno;

VISTI:

- l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati [...]";
- l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie [...]";

VISTO l'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 secondo cui al Bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTI gli schemi del Bilancio di previsione 2018-2020 (allegato "A") approvati con Deliberazione della G.C. n. 201 del 21.11.2017;

VISTI i prospetti di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011, acclusi al bilancio di previsione con mera funzione conoscitiva e riportanti la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (allegato "A/1");

VISTE:

- la Deliberazione della G.C. n. 196 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe del COSAP (allegato "B/1" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 197 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe e le maggiorazioni del Diritto sulle pubbliche affissioni (allegato "B/2" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 195 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe del CIMP (allegato "B/3" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 200 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le misure dell'Imposta di soggiorno (allegato "B/4" parte integrante e sostanziale);

- la Deliberazione della G.C. n. 198 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe extra-tributarie, i diritti e le altre entrate (allegato "B/5" parte integrante e sostanziale);
- l'allegata deliberazione consiliare con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) negli stessi importi già stabiliti con la Deliberazione del C.C. n. 50 del 20.12.2016;
- l'allegata deliberazione consiliare con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2018, previa avvenuta approvazione consiliare del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
- l'allegata deliberazione consiliare con la quale sono state confermate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) negli stessi importi già stabiliti con la Deliberazione del C.C. n. 52 del 20.12.2016;

VISTI altresì:

- il Regolamento sull'Imposta unica comunale (comprendente la disciplina in materia di IMU, TARI e TASI), approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2015;

VISTA inoltre la precedente deliberazione consiliare con la quale è stato integrato il Regolamento sull'Imposta di soggiorno sulla base della proposta approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 199 del 21.11.2017;

DATO ATTO che tutte le deliberazioni ed i regolamenti con i quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria che non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra finanziaria dell'esercizio 2018 e sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione della G.C. n. 133 del 25.07.2017 è stata effettuata l'individuazione dei beni suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;
- con Deliberazione della G.C. n. 173 del 20.10.2017 è stato adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'Elenco annuale dei lavori 2018;
- con Deliberazione della G.C. n. 193 del 21.11.2017 è stata approvata, per l'anno 2018, la destinazione della quota vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, e dell'art. 208 del Codice della Strada;

VISTA l'allegata deliberazione consiliare con la quale si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

RICHIAMATO l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]";*

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 (*"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"*), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che disciplinano le modalità secondo cui gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 243/2012;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 468 del citato art. 1 della Legge 232/2016 secondo cui *"[...] al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data di approvazione del suddetto documento contabile. [...]"*;

VISTA la Circolare n. 17 del 3 aprile 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali;

CONSTATATO che il Bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica recati dalle norme sopra citate, come si evidenzia dai prospetti allegati allo stesso Bilancio di previsione;

DATO ATTO che, sulla base delle verifiche condotte nell'esercizio 2017, si prevede il rispetto del saldo di finanza pubblica previsto per l'anno medesimo;

VISTO altresì:

- la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020 (allegato "C");
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, redatto secondo lo schema approvato con Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno (allegato "D");

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 e dell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- *"[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti"*;
- *"Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, [...] in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario [...] individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli."*;
- *"[...] il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo."*;
- *"Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale."*

CONSIDERATO che lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione è stato dimensionato, nelle previsioni del triennio, con riferimento ai criteri di cui al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, *"il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro"*;

VISTI:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 del Comune di Pisa e il Bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Pisa" dell'esercizio 2016, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.pisa.it;

- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale riferita al Rendiconto della gestione 2016, dalla quale risulta che l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale (allegato "E");
- le risultanze dei rendiconti dei consorzi e i bilanci delle società di capitali, partecipate dal Comune, relativi all'esercizio 2016, integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pisa.it) nella sezione "Enti partecipati";

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative, in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che il consiglio esercita sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione;

VALUTATA favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nel Bilancio di previsione nonché la coerenza della stessa con il Documento unico di programmazione;

RITENUTO che la presente programmazione di bilancio sia idonea:

- a definire le risorse necessarie per la realizzazione dei fini prestabiliti e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale;
- a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, ed a dividerne le conseguenti responsabilità;

CONSIDERATO che le previsioni del bilancio sono state elaborate in base alla legislazione attualmente vigente ed alle norme che si prevedono in vigore per il prossimo triennio, ferma restando la necessità di modificare ed adeguare i documenti di programmazione suddetti e le deliberazioni in materia tributaria e tariffaria qualora risultassero non conformi alle disposizioni che saranno definitivamente vigenti;

RITENUTO altresì che la definizione ed approvazione del bilancio di previsione in un momento antecedente all'inizio del primo esercizio di riferimento sia presupposto fondamentale per un corretto sviluppo del processo di programmazione e controllo, e dunque costituisca interesse prevalente per l'Ente ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (allegato "F"), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere reso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati, esclusi quelli acclusi a fini conoscitivi, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni di competenza			SPESE	Previsioni di competenza		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	3.905.133,99	2.602.971,50	1.976.076,00				
Tit. 1 - Entrate correnti tributarie	83.899.212,00	83.999.212,00	84.099.212,00	Tit. 1 - Spese correnti - di cui FPV	125.479.088,00 1.976.076,00	125.016.941,00 1.976.076,00	125.115.941,00 2.078.279,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	11.628.615,00	11.628.615,00	11.628.615,00				
Tit. 3 - Entrate extratributarie	33.288.048,00	32.838.048,00	32.738.048,00				
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	48.541.459,93	44.875.661,54	12.460.246,20	Tit. 2 - Spese in c/capitale - di cui FPV	50.978.370,92 626.895,50	46.112.557,04 0,00	13.070.246,20 0,00
Tit. 5 - Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Tit. 3 - Incremento di attività finanziarie - di cui FPV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tot. Entrate finali (escluso FPV)	177.357.334,93	173.341.536,54	140.926.121,20	Tot. Spese finali (escluso FPV)	176.457.458,92	171.129.498,04	138.186.187,20
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	Tit. 4 - Rimborso di prestiti	4.805.010,00	4.815.010,00	4.716.010,00
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	Tit. 5 - Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per servizi c/terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Tit. 7 - Spese per servizi c/terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
TOT. ENTRATE	211.262.468,92	205.944.508,04	172.902.197,20	TOT. SPESE	211.262.468,92	205.944.508,04	172.902.197,20

- 2) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra finanziaria 2018, le modifiche e integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore nell'anno 2018, con particolare riferimento alla legge di bilancio, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- 3) di dare atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato quale parte integrante del DUP, è da intendersi allegato alla presente deliberazione seppure ad essa non materialmente accluso;
- 4) di pubblicare il Bilancio di previsione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere il Bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della Legge 196/2009 con le modalità stabilite dal D.M. 12 maggio 2016.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di evitare i rallentamenti che deriverebbero dall'esercizio provvisorio e, in tal modo, di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.